

N. R.G. 13230/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

*** ** ***

VERBALE D'UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.

Il Giudice,

dato atto che con provvedimento del 20.3.2026 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione del giorno 9.4.2026 ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

rilevato che parte convenuta opposta ha depositato le note scritte contenenti le conclusioni in vista dell'udienza cartolare;

rilevato che l'art. 127 *ter*, ult. co. così dispone: *"Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza"*,

ha emesso la sentenza di seguito estesa.

Il Giudice

Dott. Alfredo De Leonardis



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13230/2025

promossa da

Parte_1 (C.F./P. IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pagani

-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE-

contro

Controparte_1 P. IVA *P.IVA_2*, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Moraschi e dall'avv.
Giovanna Garrone

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

*** ** ***

CONCLUSIONI

Parte convenuta opposta ha concluso come da note di trattazione scritta depositate entro il
termine perentorio dell'udienza *ex art. 127 ter* c.p.c. di precisazione delle conclusioni e
discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.; conclusioni che qui si intendono integralmente
riportate.

*** ** ***

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.

Avendo cura di precisare che *“ai fini dell'adequata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite”* (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01: *“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”*).

*** ** ***

§ 1. **Parte_1** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3602/2025, dell'importo a titolo di capitale di € 42.865,68 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di **Controparte_1** per il mancato pagamento di due fatture aventi a oggetto la vendita di forme di formaggio.

Nel dettaglio, l'opponente ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lamentando che larga parte della fornitura presentava palese difettosità organolettica e strutturale, tale da incidere sulla commerciabilità dei prodotti.

Si è costituita in giudizio parte convenuta opposta, la quale ha contestato l'atto di opposizione e ribadito la fondatezza del credito fatto valere in sede monitoria.

La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

*** ** ***

§ 2. Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento.

A tal fine, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto*

provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01. Principio confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 - 01).

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che parte convenuta opposta abbia dimostrato sia il titolo che l'esatto adempimento delle prestazioni concordate, così come dimostrato dalla documentazione prodotta sia in sede monitoria che a cognizione piena.

Pertanto, la contestazione dell'opponente in ordine alla qualità della merce acquistata presuppone implicitamente che questa sia stata effettivamente ordinata e consegnata.

Per quanto concerne, invece, l'eccezione di inadempimento sollevata da **Parte_1** si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui *" Per la legittima proposizione dell'exceptio inadimplenti contractus si richiede che il rifiuto di adempimento trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e interdipendenza tra le stesse sussistenti, e, inoltre, che detto rifiuto non sia contrario alla buona fede, non sia cioè determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge (v. Cass. 25.2.1986 n. 1048; Cass. 25.2.1987 n. 1991). Il rifiuto è legittimo se serve a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non a preconstituirsì una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi (v. Cass. 30.3.1990 n. 2596; Cass. 31.3.1988 n. 2721). Nell'eseguire poi l'indagine sul requisito della buona fede della parte che abbia sollevato l'eccezione il giudice deve valutarne il comportamento al fine di stabilire se il rifiuto ad adempiere sia strumento per la tutela del proprio diritto, ovvero mezzo per mascherare la propria inadempienza. A tal fine, assume importanza non secondaria la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte soltanto in occasione del giudizio e non come la correttezza e la buona fede imporrebbero durante lo svolgimento dei tentativi per la spontanea esecuzione del contratto*

(v. Cass. 8.8.1986 n. 5459; Cass. 18.5.1988 n. 3465)” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10506 del 1994).

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che non risulta che l’eccezione di inadempimento sia mai stata sollevata dall’opponente prima dell’atto di citazione. Motivo per il quale deve ritenersi che il richiamo all’art. 1460 c.c. sia stato operato in tale sede solo quale giustificazione *ex post* per il mancato pagamento di quanto dovuto. Come confermato dal fatto che non è stato prodotto alcunché a sostegno della stessa.

Da ultimo, si osserva che **Parte_1** neppure si è offerta di validamente provare la propria tesi, dal momento che si è limitata a chiedere l’ammissione della prova per testi su tutta la narrativa della citazione (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12292 del 7/6/2011, Rv. 617887 - 01), senza neppure indicare alcun teste.

In conclusione, l’opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo, confermato.

*** ** ***

§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: *“nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite”*).

Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.

Stante la natura dilatoria dell’opposizione, sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c., valutabile d’ufficio allorquando ricorra non solo l’infondatezza – anche manifesta – delle tesi prospettate, ma altresì l’elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030). A tal fine, occorre rilevare che l’opponente: non ha prodotto alcun documento, non ha depositato le memorie *ex art. 171 ter c.p.c.*, non ha formulato alcuna valida istanza istruttoria, non ha depositato le note di trattazione scritta in vista dell’udienza di discussione. In altri termini, parte attrice ha preferito opporsi al decreto ingiuntivo piuttosto che ottemperarvi, con un inutile aggravio di tempi e costi per le parti e per il Tribunale. Motivo per il quale **Parte_1** deve essere condannata al pagamento, a favore della controparte, dell’importo equitativamente determinato di € 1.000,00.

Per gli stessi motivi, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c. parte opponente deve essere condannata altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:

- rigetta l'opposizione proposta da **Parte_1** e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3602/2025, emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.9.2025 e pubblicato il 25.9.2025, già dichiarato esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c.

dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento a favore di parte convenuta opposta della somma equitativamente determinata di € 1.000,00;

- visto l'art. 96, co. 4 c.p.c.

dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.

Brescia, 10 aprile 2026.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza *ex* art. 127 *ter* c.p.c.

Il Giudice

Dott. Alfredo De Leonardis